

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 20 marzo 2020

da

elettivamente

domiciliati

presso lo studio dell'Avv.

che li rappresenta e difende, unitamente al ricorso introduttivo;

per procura in margine

ricorrente

contro

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, C.so Venezia, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Boffoli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;

convenuto

e contro

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio

che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di

costituzione;

convenuto

e contro

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall per procura allegata alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: lavoro informale, appalto illecito, licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER I RICORRENTI:



## Sentenza n. 430/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. 2742/2020

1) accertare e dichiarare che integrano un unico indistinto soggetto giuridico diretto dai Sig.ri

- 2) accertare e dichiarare la natura illecita dell'appalto intercorso tra nel periodo oggetto di causa;
- 3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di essere considerato dipendente a tempo pieno ed indeterminato di . (od in subordine con diritto all'inquadramento nel livello 1 (od in subordine 2) del CCNL trasporto e spedizioni merci, dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018;
- 4) accertare e dichiarare il diritto del Sig.

  di (od in subordine da parte di ed in solido ex art. 29 Dlgs. 276/2003 da parte di delle differenze di retribuzione maturate dal 1 aprile 2017 al 28 febbraio 2018 nella misura meglio identificata nel paragrafo A della parte in diritto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- 5) accertare e dichiarare il diritto del Sig.

  di essere considerato dipendente a tempo pieno ed indeterminato di all'inquadramento nel livello 1 (od in subordine 2) del CCNL trasporto e spedizioni merci dal 1 marzo 2018 al 30 marzo 2019;
- 6) accertare e dichiarare il diritto del Sig. pagamento da parte di delle differenze di retribuzione maturate dal 1 marzo 2018 al 30 marzo 2019 meglio identificate nel paragrafo A della parte in diritto del presente ricorso;
- 7) accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri di essere considerati dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di con diritto all'inquadramento nel livello 3 (od in subordine 4 od in ulteriore subordine 5°) del CCNL trasporto e spedizioni merci, a decorrere dal 9 giugno 2017 o dalla successiva data ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
- 8) accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri al pagamento da parte di (od in subordine appalto lecito da parte di

in solido ex art. 29 Dlgs. 276/2003 da parte di delle differenze di retribuzione maturate dal 9 giugno 2017 al 26 novembre 2019 meglio identificate nel paragrafo B della parte in diritto del presente ricorso;

- 9) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento verbale irrogato nei confronti del Sig. da parte di in data 28 febbraio 2018;
- 10) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento verbale irrogato nei confronti del Sig. da parte di in data 30 marzo 2019;
- 11) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento irrogato da (od in subordine nei confronti dei Sig.ri in data 26 novembre 2019;
- 12) accertare e dichiarare la natura ingiuriosa dei suddetti licenziamenti ed il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno morale ed alla immagine professionale dai medesimi subito in conseguenza degli stessi;



conseguentemente 13) condannare

omessi nei confronti dell'

(od in subordine

ed in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003 per il periodo da aprile 2017 a febbraio 2018) al pagamento nei confronti del Sig. delle differenze retributive rispettivamente maturate nei confronti dei suddetti soggetti come quantificate nel precedente paragrafo A, oppure pari alle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal dì del dovuto al saldo e condannare le medesime società al versamento dei pertinenti contributi

- 14) condannare (od in subordine
- ed in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003) al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto
- di lavoro pari alle somme individuate nel precedente paragrafo B, oppure pari alle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal di del dovuto al saldo;
- 15) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del Sig. , nonché al risarcimento del danno da quantificarsi al tallone mensile di € 2.500,29 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del Sig. nonché al risarcimento del danno sempre ai sensi dell'art. 18 St. Lav. da quantificarsi al tallone mensile di € 5.000,00 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione;
- 17) condannare . (od in subordine in persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. dei nonché al risarcimento del danno da quantificarsi al tallone mensile di Euro 2.007,20 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
- 17 bis) in via subordinata rispetto alla domanda n. 11 e alle domande da 13 a 17, accertare la attuale persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti e condannare alla riammissione al lavoro dei tre ricorrenti e al pagamento della retribuzione maturata e non riscossa a decorrere dall'ultimo giorno di prestazione dei medesimi;
- 18) condannare in subordine in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti dei tre ricorrenti dell'importo di Euro 6.000,00 cadauno (o pari al diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno morale ed all'immagine professionale subito in ragione della natura ingiuriosa del licenziamento irrogato nei confronti di ciascuno di essi.



Firmato Dal SEMINARA ELISA Emesso Dal ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4803905eb9021c362f73b6eff318ca72 Firmato Dal MARIANI GIORGIO Emesso Dal ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bd319ed37f6aab0d2f89d796247cd38

19) in ogni caso, condannare le società convenute, in solido tra loro o ciascuna in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze del presente giudizio.

#### PER IL CONVENUTO

- 1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente sig.

  dal formulare domande sull'accertamento di natura subordinata dei
  rapporti in capo a per presunti appalti non genuini e relative
  domande economiche nei confronti di per tutti i motivi esposti nella
  narrativa del presente atto;
- 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande del Sig. ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- 3) in via principale e nel merito: rigettare le avverse domande formulate in via principale nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espo-sti nella narrativa del presente atto.
- 4) accertare e dichiarare le eventuali differenze retributive rispetto alle quali sia applicabile la solidarietà passiva ex art. 29 d.lgs. 276/2003 riducendo comunque gli importi richiesti dai ricorrenti, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- 5) in ogni caso: accertare e dichiarare che sia tenuta indenne e manlevata da dal pagamento e/o versamento di qualsivoglia importo in favore dei ricorrenti per i motivi meglio esposti in narrativa.
- 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari; con espressa richiesta, ex art. 89 c.p.c., di emissione di ordinanza che disponga la cancellazione della seguente frase APPOSTA DOPO LA CITAZIONE DI GIURISPRUDENZA SUL DELITTO DI ESTORSIONE, di cui alla pagina 38 del ricorso: "ndr nel nostro caso la minaccia non è stata larvata ma ripetuta costantemente tutti i giorni per circa 30 giorni a ciascun lavoratore".

#### PER IL CONVENUTO

- 1) in via preliminare per
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o inaccoglibilità delle domande proposte dal sig. nei confronti di per aver rassegnato le dimissioni e non aver tenuto conto della scadenza naturale prevista nel contratto *inter partes*, vista anche l'intervenuta decadenza ex art. 32, IV comma, Legge 183/2010 in relazione alle rivendicate tipologie interpositorie e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- 2) in via preliminare per
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 32, IV comma, Legge 183/2010 dei ricorrenti sigg.ri dai diritti fatti valere nei confronti di
- e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;



Firmato Da: SEMINARA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48039056b9021c362f73b8eff318ca72 Firmato Da: MARIANI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bd319ed37f5aab0d2f89d796247cd38

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva dei rapporti con i sigg.ri in capo ad rispetto alle domande proposte dai ricorrenti per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- 3) nel merito per tutti: previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare, la genericità ed indeterminatezza delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, l'erronea ed incompleta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le domande formulate, l'erroneità e/o la genericità e/o l'indeterminatezza dei conteggi prodotti, privi di specifica legenda circa i criteri utilizzati per la loro elaborazione, respingere tutte le domande formulate nei confronti della resistente da parte dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova;
- 4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.

#### PER IL CONVENUTO

1) previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale, accertata occorrendo (i) la genericità ed indeterminatezza delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, (ii) l'erronea ed incompleta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le domande spiegate ex art. 414, nn. 4 e 5, cpc, (iii) l'erroneità e/o la genericità e/o l'indeterminatezza dei conteggi prodotti, privi di specifica legenda circa i criteri utilizzati per la loro elaborazione, respingere tutte le domande formulate nei confronti della resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova; in ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 20 marzo 2020, ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di

Le vicende dei tre ricorrenti venivano ricostruite separamente nel ricorso.

Quanto al ricorrente egli riferiva di aver svolto in favore di dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018, la mansione in nero di impiegato addetto alla gestione delle relazioni sindacali e del personale presso il centro logistico di Pregnana Milanese. In tale periodo egli aveva curato le relazioni tra la committente l'appaltatrice e i suoi soci lavoratori, parti coinvolte in una complessa vicenda di conflitti sindacali e in un licenziamento collettivo. Ultimata tale attività, feriva di essere stato coinvolto nel cambio di appalto e di aver curato le relazioni commerciali e sindacali con la nuova appaltatrice di febbraio 2018,

era stato licenziato verbalmente per fatti concludenti. Nell'ambito di questo appalto riferiva di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario, lavorando talvolta dalle 7 del mattino alle 22 alla sera: nel mese di aprile 2017 e dal settembre 2017 al 28



febbraio 2018 avrebbe svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, a tempo pieno, dalle ore 8 alle ore 17, con un'ora di pausa, mentre dal mese di maggio 2017 all'agosto 2017 avrebbe svolto la propria attività lavorativa dalle ore 7/8 alle ore 20/22, per almeno 12 ore di lavoro al giorno e 60 ore di lavoro settimanali.

poi di aver rivestito per conto di

per il periodo di tempo intercorrente fra marzo 2018 e il marzo 2019, il ruolo di addetto alla gestione delle relazioni sindacali. Rilevava di essere stato assunto per sole 10 ore di lavoro alle dipendenze di (asseritamente mera prosecuzione di che il compenso pattuito fosse di € 1.500,00. A fine marzo 2019 avrebbe subito un nuovo licenziamento verbale e per fatti concludenti.

Quanto agli altri due ricorrenti, essi rilevavano di essere stati assunti da in data 9 giugno 2017 e di essere stati alle dipendenze di tale società fino al licenziamento collettivo loro intimato in data 26 novembre 2019. Essi avevano svolto la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto in favore di presso il magazzino di Pregnana Milanese; entrambi riferivano di aver svolto la mansione di impiegato addetto alla bollettazione.

Inoltre rilevavano di aver svolto attività riconducibili a un diverso livello di inquadramento rispetto a quello riconosciuto contrattualmente e di aver svolto orari di lavoro maggiori rispetto a quelli risultanti nelle buste paga e remunerati dalla datrice di lavoro, nonché di aver prestato la propria attività lavorativa sotto la direzione tecnica e gerarchica del personale di e non anche di quello di mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività lavorativa appartenevano invero a

I due ricorrenti erano stati licenziati da in data 26 novembre 2019 a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

I ricorrenti evidenziavano che già nel luglio 2019 aveva avviato una procedura di licenziamento riguardante il proprio personale di Pregnana Milanese e con accordo datato 31 luglio 2019 avrebbe pattuito con le organizzazioni sindacali l'erogazione di un incentivo all'esodo di 14 mensilità in favore dei propri dipendenti. La crisi di si era ripercossa anche su

che, in ragione della risoluzione parziale dell'appalto, si era vista costretta, a propria volta, ad avviare la procedura di licenziamento che aveva coinvolto anche gli odierni ricorrenti.

configuravano un medesimo soggetto giuridico ed un unico centro di imputazione del rapporti giuridici.

Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti proponevano le domande sopra riportate.

Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La società riferiva che tra i ricorrenti e la convenuta non era mai sussistita alcuna subordinazione e neppure un rapporto di mera collaborazione di natura autonoma. La società chiedeva la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso.



### Sentenza n. 430/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. 2742/2020

dall'azione di Eccepiva la prescrizione e la decadenza di accertamento dell'appalto illecito di manodopera nei confronti di In ogni caso, l'appalto doveva intendersi genuino. Le domande intese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di

erano infondate e financo temerarie.

in forza della documentazione prodotta dai ricorrenti medesimi.

Anche per quanto riguardava dovevano intendersi infondate e pretestuose.

eccependo la decadenza nei suoi confronti ex Si costituiva art. 32, comma 4, legge 4 novembre 2010 n. 183. in particolare, ddetto alle relazioni sindacali. aveva operato come consulente di

un contratto di lavoro a iveva poi formalizzato con tempo determinato dal 3 settembre 2018 al 2 marzo 2019, per 10 ore settimanali. Il rapporto si era concluso per dimissioni volontarie del lavoratore 14 gennaio 2019.

Non c'era quindi alcun licenziamento verbale ma solo le dimissioni, le quali non erano state impugnate.

rano entità completamente separate. Tutte Peraltro, le domande svolte dalle parti ricorrenti dovevano pertanto essere rigettate

chiedendo il rigetto del ricorso. La società riteneva che Si costituiva la ricostruzione operata nel ricorso fosse totalmente divergente dalla verità. eva svolto attività di consulenza per la società convenuta non ma anche relazione ad altri solo in relazione all'appalto con appalti, circostanza che era stata accuratamente nascosta da parte ricorrente.

rano stati assunti dalla società convenuta ma si erano rivelati inadatti in quanto in quanto conoscenti di non avevano esperienza nel settore della logistica.

Peraltro, la convenuta riteneva che completamente separate.

fossero entità

le domande

Nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2020, la difesa dei ricorrenti procedeva ad integrare il proprio petitum con la domanda riportata supra, al n. 17 bis, con riferimento alle novità legislative contenute nell'art. 80-bis introdotto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, secondo cui "Il secondo periodo del comma 3, dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento".

Ammessa dal Tribunale tale integrazione ed omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, alla successiva udienza del 12 febbraio 2021, la causa veniva posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: SEMINARA ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4803905eb9021c362f73b8eff318ca72 Firmato Da: MARIANI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bd319ed37f6aab0d2f89d796247cd38

1. Nel corso dell'udienza di discussione, il Difensore di ha fatto mettere a verbale la circostanza del decesso del ricorrente ragione per la quale le parti convenute hanno chiesto l'interruzione del giudizio.

Tuttavia, il Difensore di non ha ritenuto di dichiarare.

Tuttavia, il Difensore di non ha ritenuto di dichiarare formalmente la circostanza, nella forma prescritta dall'art. 300 c.p.c.

E' dato giuridico mai contraddetto in giurisprudenza che l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore si verifichi solo nel momento in cui l'evento è dichiarato dall'avvocato. Quest'ultimo non è tenuto a fare tale dichiarazione (v. Cass. 204/1987, per la quale la dichiarazione «non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito», come giustamente riferito dalla Difesa di

Né egli è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l'opportunità di portare o no alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo; sicché fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore continui a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace.

Dunque, l'art. 300 c.p.c. collega gli effetti processuali della morte o sopravvenuta incapacità della parte costituita a discrezionali valutazioni di mera opportunità rimesse in via esclusiva al Difensore.

La mancata formale dichiarazione dell'Avv. non determina quindi in alcun modo la necessità di interruzione del procedimento.

c.p.c., la cancellazione della seguente frase apposta dai ricorrenti dopo la citazione di giurisprudenza sul delitto di estorsione, alla pag. 38 del ricorso: "ndr nel nostro caso la minaccia non è stata larvata ma ripetuta costantemente tutti i giorni per circa 30 giorni a ciascun lavoratore".

L'espressione impiegata non pare costituire una violazione della disposizione processuale citata, visto che, per quanto ponderoso possa essere il rilievo giuridico dell'affermazione, il suo uso si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso.

3. Il ricorso di va rigettato.

La prima domanda dei ricorrenti consiste nel chiedere la declaratoria che integrano un *unico soggetto giuridico* diretto dai Sig.ri

A sostegno di tale domanda, i ricorrenti affermano che sono dotati degli stessi mezzi, stessa sede operativa effettiva, stesso telefono e stessa attività produttiva, stessi appalti (quelli con in buona parte stessi



dipendenti (il Sig. ed i lavoratori licenziati da e riassunti da stessa direzione nella persona del Sig. amministratore unico di entrambe e del suo socio occulto Sig. occ. 51, 52 e 53 e doc. 4 fasc. ric.).

L'allegazione è manifestamente insufficiente.

Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107; Cass., sez. lav., 26 agosto 2016, n. 17368)

Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 63).

L'allegazione del ricorso è, pertanto, del tutto insufficiente a ritenere che le due convenute siano un unico soggetto giuridico: manca l'allegazione riguardante l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società; manca la dimostrazione della preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Dunque, le domande che presuppongono tale unicità vanno rigettate: nn. 1) la 3) (con riferimento al gruppo

4) (con riferimento al gruppo

(con riferimento al gruppo , 14) (con riferimento al gruppo , 14) (con riferimento al gruppo , 16), 17) (con riferimento al gruppo

18) (con riferimento al gruppo

4. Chiedono inoltre i ricorrenti di accertare la natura illecita dell'appalto intercorso tra nel periodo oggetto di causa.



s.p.a. eccepisce la decadenza dalla domanda di ex art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183.

L'eccezione d

è fondata.

non ha impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla citata norma, che estende le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a tale fattispecie: "d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto."

E' lo stesso ricorso a descrivere la situazione in fatto come segue: secondo l'allegazione, attività lavorativa informale (in nero) per dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018 (pag. 2; pagg. 26 e segg.); viene "licenziato alla fine di febbraio 2018" (pag. 9).

pugna tale interruzione del rapporto asseritamente lavorativo il 2 settembre 2019 (doc. 6 fasc. ric.). Si è ben oltre i sessanta giorni voluti dalla norma citata.

Egli è pertanto decaduto da ogni azione al riguardo, incluse le domande relative al rapporto "in nero" (poiché avente un preteso licenziamento ben localizzzato nel tempo), le domande economiche e risarcitorie che presuppongono l'accertamento del rapporto subordinato con un soggetto terzo oppure l'asserito appalto illecito: 2) (con riferimento ad (con riferimento a 9), 11) (con riferimento a 12) (con riferimento a 14) (con riferimento a 15), 15), 17 bis (con riferimento a 18) (con

riferimento a

In ogni caso va rilevato che sussistono ampie perplessità *nel merito* della pretesa di visto non solo che egli stesso si accredita come consulente esperto nella gestione delle relazioni sindacali, titolare dell'impresa individuale

', ma compare in detta veste negli accordi transattivi che contribuisce a far concludere (doc. 5.2 fasc. , e non pare lavorare "in esclusiva" (come richiederebbe un rapporto di lavoro), come fanno prova le note manoscritte sui rimborsi spese che egli chiede a ma che alludono a spese di *altri suoi clienti* (come doc. 5.1 fasc.

Non migliora la plausibilità della tesi della ricorrente il fatto che egli, con missiva del 2 settembre 2019 (doc. 6 fasc. ric.) chieda di essere riconosciuto dipendente non solo delle società qui convenute ma anche di *altre società* (quali poi non evocate nel presente giudizio.

5. chiedono, dal canto loro, la declaratoria della natura illecita dell'appalto intercorso tra al fine di vedersi riconosciuti come lavoratori di



La loro domanda va rigettata. Risulta per via documentale che dipendenti di

fossero

Le *mail* prodotte dai ricorrenti e richiamate nel ricorso (pp. 12 e segg.), per quanto possano essere lette ed interpretate in modo benevolo nei confronti dei due ricorrenti, non paiono dimostrare un rapporto di eterodirezione con

Al contrario, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso si ricava che s.p.a. assume i due ricorrenti il 9 giugno 2017 con sede di lavoro a

in qualità di operai (docc. 11 e 13 fasc. ric.) e paga loro la retribuzione (docc. 15 e 16 fasc. ric.).

La gestione delle ferie e dei permessi pare appannaggio di (docc. 34, 39, 40 e 41 fasc. ric.). Anche in presenza di lamentele dei due lavoratori circa i periodi di ferie, esse sono rivolte a (docc. 38, 39 e 40 fasc. ric.).

sono licenziati da

all'esito di

una procedura di licenziamento collettivo (doc. 42 fasc. ric.).

Di fronte a questi dati, le osservazioni rese dai due lavoratori nell'ambito del ricorso, circa la rendicontazione e la fatturazione da

paiono del tutto secondarie e comunque non in grado di sostenere la conclusione auspicata dai ricorrenti.

Vanno quindi rigettate le domande sopra individuate ai nn. 7) e 8) (con riferimento a

6. chiedono di accertare la

nullità/illegittimità del licenziamento loro irrogato

Il presupposto della domanda è la *natura illecita dell'appalto*, da cui deriverebbe, *ex* art. 38, comma 3, D.lgs. 81/2015, la diretta imputabilità a dell'atto di gestione del rapporto consistito nel licenziamento irrogato nei confronti dei due odierni ricorrenti con lettera consegnata in data 26 novembre 2019 (ricorso, p. 33).

Oltre a quanto riferito al § 5, di per sé qui rilevante, va aggiunto che la natura illecita dell'appalto non può farsi derivare, come pretenderebbero i due ricorrenti, dal fatto che l'attività di bollettazione (oggetto dell'appalto) venisse retribuita secondo le "ore di lavoro" "in economia" (doc. 3 e 8 fasc. ric.) a differenza di quanto accadeva per l'attività di movimentazione merci che, invece, si rifaceva al peso dei colli movimentati su base giornaliera.

Inoltre, il requisito dell'autonomia organizzativa (contestato dai ricorrenti) deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (così Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n.14371 in motivazione), cosa che non risulta negabile per



# Sentenza n. 430/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. 2742/2020

L'aver escluso la natura illecita dell'appalto conduce senza difficoltà a ritenere infondata anche queste domande: nn. 11) e 12) (con riferimento a eo), 17).

7. Quanto alle differenze retributive, relative alle sole posizioni di (per si è già valutata la

questione per implicito nei §§ 3 e 4), va considerata l'eccezione di

Il CCNL prodotto dai ricorrenti (docc. 44 e 45 fasc. ric.) non pare essere il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 1º agosto 2013 applicato dalla datrice di lavoro (doc. 20 fasc.

Si tratta di un CCNL sottoscritto dalla sola organizzazione datoriale Confetra, ma di cui non è data prova dell'appartenenza di la stessa, e neppure dell'applicazione ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio.

Con il che mancano le basi in fatto per procedere oltre per le domande sub 14) e 17).

8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3.000,00 per ciascun convenuto, oltre oneri di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) rigetta il ricorso di

2) condanna le parti soccombenti

alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio dei tre convenuti, liquidate in complessivi € 3000,00 per ciascuno dei convenuti medesimi, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.

Così deciso il 12 febbraio 2021.

Il giudice Dott. Giorgio Mariani

